



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA
“ANALISI D’IMMAGINI E INFORMATICA MEDICA”
(Image Analysis and Medical Informatics)**

*Emanato con Decreto 3 novembre 2004, n. 7166
Ultime modifiche emanate con Decreto 10 dicembre 2008, n. 13944*



UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 – Fax +39 0332 219039
Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA
“ANALISI D’IMMAGINI E INFORMATICA MEDICA”
(Image Analysis and Medical Informatics)**

INDICE

Art. 1 - Denominazione del Centro.....	3
Art. 2 - Sede del Centro.....	3
Art. 3 - Finalità del Centro.....	3
Art. 4 - Attività del Centro.....	3
Art. 5 - Membri aderenti al Centro.....	3
Art. 6 - Organi del Centro.....	3
Art. 7 - Consiglio Scientifico	4
Art. 8 - Compiti del Consiglio Scientifico	4
Art. 9 - Direttore Scientifico del Centro.....	4
Art. 10 - Amministrazione e funzionamento.....	4
Art. 11 - Finanziamenti.....	5
Art. 12 - Gestione e Beni del Centro	5
Art. 13 - Persone operante.....	5
Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie	5



Art. 1 - Denominazione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro di Ricerca "Analisi d'Immagine e Informatica Medica" (Image Analysis and Medical Informatics).

Art. 2 - Sede del Centro

1. Il Centro ha sede presso l'Università degli Studi dell'Insubria, in Varese. Afferisce al Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate.

Art. 3 - Finalità del Centro

1. Il Centro persegue le seguenti finalità:
 - a. Sviluppa le attività di ricerca, sia di base sia applicativa, nell'area dell'Informatica Medica e dell'Analisi di Immagine;
 - b. Favorisce la diffusione e l'interscambio di risultati e di tecnologie con le comunità scientifiche di riferimento;
 - c. Favorisce il trasferimento di risultati e competenze tra ricercatori e docenti di diverse aree scientifico-disciplinari;
 - d. Favorisce il trasferimento di risultati e competenze verso organizzazioni ed enti del comparto produttivo

Art. 4 - Attività del Centro

1. Nell'ambito delle attività del Centro potranno essere sviluppati progetti, realizzati pubblicazioni, e promossi seminari, attività di formazione e di aggiornamento e convegni di studio, nazionali ed internazionali, relativi ad argomenti di cui all'art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria.
2. Tali attività potranno essere svolte anche per conto di e/o in collaborazione con Enti pubblici e privati ed associazioni con interessi convergenti.

Art. 5 - Membri aderenti al Centro

1. Sono membri aderenti al Centro:
 - a. i Professori e Ricercatori proponenti l'istituzione del Centro ed individuati nel decreto rettorale istitutivo dello stesso;
 - b. Professori e Ricercatori in ruolo presso l'Università degli Studi dell'Insubria, che svolgono attività di ricerca nell'ambito delle finalità del Centro, accolti mediante domanda di adesione sulla quale si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico di cui al successivo art. 7. Contro il diniego decide definitivamente il Senato Accademico.
 - c. Senza diritto di voto e senza contribuire al numero legale per gli Organi del Centro, altri docenti, ricercatori, e personalità scientifiche esterni all'Ateneo. che condividano le finalità del Centro, nonché studenti di dottorato, post-dottorato, borsisti, assegnisti e contrattisti di ricerca dell'Università la cui ammissione avviene mediante domanda di adesione sulla quale si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico di cui al successivo art. 7.

Art. 6 - Organi del Centro

1. Sono Organi del Centro:



- a. Consiglio Scientifico
- b. Direttore Scientifico del Centro

Art. 7 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto da:
 - a. quattro membri eletti tra i professori e ricercatori aderenti al Centro di cui uno con funzioni di segretario;
 - b. Direttore Scientifico del Centro.
2. Alle riunioni può partecipare il Segretario Amministrativo del Dipartimento con funzioni di supporto alla verbalizzazione.
3. Il Consiglio Scientifico è costituito con Decreto del Rettore.
4. I membri elettivi durano in carica tre anni accademici. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, sono designati dall'assemblea degli aderenti al Centro. L'assemblea si riunisce altresì per sostituire i membri del Consiglio scientifico in caso di loro cessazione.
5. Il Direttore Scientifico convoca il Consiglio scientifico almeno due volte all'anno e quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta motivata.
6. La convocazione è inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 8 - Compiti del Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico:
 - a. individua le linee dell'attività scientifica del Centro, approva il piano finanziario annuale delle attività del Centro ed il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico;
 - b. approva la relazione annuale sulla gestione del Centro predisposta dal Direttore Scientifico;
 - c. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - d. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;
 - e. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro.

Art. 9 - Direttore Scientifico del Centro

1. Il Direttore Scientifico del Centro è eletto dal Consiglio Scientifico, scelto tra i docenti dell'Università degli Studi dell'Insubria aderenti al Centro, esterni al Consiglio stesso.
2. Il Direttore Scientifico è nominato con decreto rettorale, dura in carica un triennio accademico e può essere confermato; almeno due mesi prima della scadenza del triennio, il Consiglio scientifico procede alla designazione del Direttore Scientifico.
3. Il Direttore Scientifico svolge le seguenti funzioni:
 - a. rappresenta il Centro
 - b. presiede il Consiglio Scientifico
 - c. presenta al Consiglio scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma dettagliato delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno
 - d. Convoca l'assemblea degli aderenti ogni volta che lo ritenga utile per discutere materie d'interesse del Centro, che non siano di competenza del Consiglio scientifico.

Art. 10 - Amministrazione e funzionamento

1. Il Centro è un'unità di spesa e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate.



Art. 11 - Finanziamenti

1. Il Centro opera con i finanziamenti derivanti da:
 - a. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed altri Ministeri interessati nell'area di ricerca;
 - b. Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - c. Comunità Europea o altri Organismi Internazionali;
 - d. Enti di diritto pubblico e privato, nonché altri soggetti dotati di personalità giuridica o fisica;
 - e. eventuali contributi dei Dipartimenti di afferenza e delle Facoltà a cui fanno riferimento i membri aderenti al centro a qualsiasi titolo.

Art. 12 - Gestione e Beni del Centro

1. La gestione amministrativa del Centro è affidata al Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate. Il Centro può utilizzare, previa approvazione dei Dipartimenti, i locali e le apparecchiature in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro, eventualmente regolando il rimborso dei relativi costi.

Art. 13 - Persone operante

1. Oltre ai membri possono operare nel Centro, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio scientifico, borsisti, assegnasti di ricerca, contrattisti, specializzandi, dottorandi di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e di strutture pubbliche e private.
2. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare che sia coperto da idonea assicurazione (infortuni e responsabilità civile).

Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dal Senato Accademico dell'Università degli Studi dell'Insubria.
2. Per quanto non disposto si fa riferimento al Regolamento Generale di Ateneo.